

CIRCOLARE N. 90/22

ROMA, 28/10/2022

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19. Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione

Roma 26 ottobre 2022 _ È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con il provvedimento Prot. n. 398976/2022 firmato ieri dal direttore dell'Agenzia, infatti, è stata approvata la nuova versione del documento - condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea - con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

Le novità della versione semplificata - In particolare, se l'operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un'apposita casella è possibile non indicare nel modello l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell'autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

La finestra per l'invio si chiude il 30 novembre 2022 - Con la dichiarazione sostitutiva è possibile attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

ALLEGATO

Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n.398976/2022 del 25 ottobre 2022